



COMUNE DI MOLOCHIO

PER LA RACCOLTA
DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO
NEL TERRITORIO DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Approvato con Del. C.C. n. 18 del 16.03.2022)

REGOLAMENTO

PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO NEL TERRITORIO DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art.1 - FINALITÀ

Con il presente regolamento comunale si disciplina la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante officinali ed aromatiche quali: asparagi, fragoline di bosco, more di rovo e origano nel territorio di proprietà comunale ai sensi della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 e del Regolamento dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Art. 2 - CONDIZIONI DI RACCOLTA

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agrosilvopastorale del Comune ed in linea con quanto previsto dal *Piano di Gestione dei boschi di proprietà comunale* riguardo alla biodiversità, è opportuno praticare la raccolta dei prodotti secondari del bosco nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

Art.3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA

La raccolta dei prodotti secondari del bosco nei terreni demaniali può essere effettuata dai cittadini residenti nel Comune di Molochio e dai titolari di un'utenza attiva nel Comune di Molochio previo rilascio di apposito permesso concesso dal Comune di Molochio.

I cittadini non residenti possono presentare domanda in carta semplice per ottenere il permesso per la raccolta dietro pagamento della concessione per come specificato nell'articolo successivo.

Art. 4 – PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

L'istanza dev'essere presentata, secondo il modello allegato al presente regolamento, al protocollo del Comune di Molochio.

Il rilascio dell'istanza di cui sopra è subordinato al pagamento di:

- €10,00 per i residenti;
- €10,00 per i titolari di utenze nel Comune di Molochio;
- €20,00 per i non residenti.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:

1. Bonifico bancario sul seguente IBAN: IT92H0760103200001052106943
2. Bollettino PagoPA emesso dall'ente

Nella causale di pagamento andrà messa la dicitura "*Richiesta concessione raccolta prodotti secondari del bosco*".

La concessione è personale e sarà concessa, comunque, per il periodo interno all'intervallo temporale previsto per la raccolta e solo per l'anno in cui viene richiesto.

E' fatto obbligo portare al seguito la concessione ed esibirla a richiesta delle autorità competenti unitamente ad un documento di identità.

Art.5 - LIMITI DELLA RACCOLTA

Ciascun autorizzato ha titolo a poter raccogliere giornalmente le seguenti quantità:

<i>Specie</i>	<i>Quantità consentita</i>
<i>Asparagi selvatici (Ruscus aculeatus)</i>	Kg 1
<i>Fragoline di bosco (Fragaria vesca)</i>	Kg 0,5
<i>More di rovo (Rubus ulmifolius)</i>	Kg 0,5
<i>Origano (Origanum vulgare)</i>	100 aste

Art.6 - PERIODI CONSENTITI

<i>Specie</i>	<i>Periodo consentito</i>	
	<i>dal</i>	<i>al</i>
<i>Asparagi selvatici (Ruscus aculeatus)</i>	1 Marzo	31 Maggio
<i>Fragoline di bosco (Fragaria vesca)</i>	1 Maggio	30 Settembre
<i>More di rovo (Rubus ulmifolius)</i>	1 Luglio	15 Agosto
<i>Origano (Origanum vulgare)</i>	1 Luglio	31 Agosto

Art.7 - DIVIETI

1. E' vietata la raccolta fuori da periodo consentito;
2. E' vietata la raccolta per fini commerciali;
3. E vietato estirpare le specie dall'apparato radicale (zampa);
4. E'vietato, inoltre, danneggiare o distruggere le piante e usare nella raccolta falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi simili;
5. E vietato rimuovere lo strato umifero del terreno;
6. E'vietata la raccolta nelle aree percorse dal fuoco;
7. E' vietata la raccolta per un periodo di 2 (due) anni nelle aree oggetto di taglio boschivo;

Art. 8 CONTROLLI E VIGILANZA

E' fatto obbligo ai residenti di avere al seguito un documento di riconoscimento comprovante la residenza nel Comune di Molochio.

E' fatto obbligo portare al seguito la concessione ed esibirla a richiesta delle autorità competenti unitamente ad un documento di identità.

I documenti dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

La vigilanza è affidata all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia Provinciale e alle Associazioni di protezione Ambientale in possesso di apposito Decreto.

Art. 9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualsiasi inosservanza del presente disciplinare o di quelle previste dalla normativa di settore darà luogo, da parte del responsabile del servizio, all'immediata revoca del permesso ed all'applicazione di una sanzione amministrativa, a giudizio insindacabile da parte del responsabile del servizio, compresa tra euro 25,00 e 500,00 così per come prevede l'art. 7 bis del D.Lgs n°267/2000 esmi.

Per di più, per quanto riguarda le sanzioni applicabili per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale anche per il calcolo dell'eventuale danno erariale derivante dall'attività non autorizzata.

Per i danni provocati in area di competenza del Parco Nazionale dell'Aspromonte, oltre ai provvedimenti suddetti, verranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 30 della L. 394/91.

Art. 10 - SEQUESTRO DEL MATERIALE

Fermo restando le sanzioni amministrative, chiunque si impossessa di prodotti secondari del bosco nel territorio comunale con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale.

E' sempre disposto il sequestro dei prodotti raccolti nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 11 - RINVIO ALLE LEGGI DEL SETTORE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ivi incluse le disposizioni in materia di regime sanzionatorio (oltre la pena amministrativa sopra specificata) si fa riferimento:

- a) al R.D. 3267/1923 e relativo disciplinare di applicazione R.D.1126/1926;
- b) alla legge n°353/2000 esmi;
- c) alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45;
- d) alle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria (art 30 D.G.R. n° 218 del 20/05/2011 e succ. mod ed int. D.G.R. n°43 del 03/02/2012);
- e) al regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte;
- f) ad ogni altra normativa di settore.

Art. 12 - ENTRATA INVIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, previa approvazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.